



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO DEL LAVORO

TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE LAVORO, 15 gennaio 2021

BELLINO

giudice

Z.F.

ricorrente

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della

convenuto

Funzione Pubblica - Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale

Contratto di lavoro a tempo determinato presso la Regione Siciliana – Inquadramento ex D.P.Reg. n. 11 del 20.1.1995 – Legge Regionale 10/2001 art. 5 - Riqualficazione ex D.P. Reg. 9/2001 – Sua applicazione esclusivamente al personale in servizio alla data della entrata in vigore della Legge Regionale 10/2001 – Mancata applicazione progressione economica ex art 109 CCRL 2002/2005 – Istituzione FAMP per personale a tempo determinato a decorrere dal 2008 - Discriminazione con lavoratori a tempo indeterminato – Non sussiste

E' stato affermato in giurisprudenza che "In tema di pubblico impiego privatizzato, il principio di non discriminazione di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 opera come limite per la P.A., che deve garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale nell'ambito delle previsioni dei contratti collettivi, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede dalle parti sociali nella loro autonomia, né per sindacare le scelte operate dalla contrattazione collettiva in materia di classificazione professionale dei lavoratori, restando irrilevante l'eventuale assimilabilità contenutistica delle mansioni svolte." (Cass. 2018 n. 12334).

Estensore delle massime avv. Orazio Sciacca